

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

Via delle Terme n. 1 - 37042 Caldiero (VR)

P.I. 02656390230 – Iscr. CCIAA n. 160770 – Reg. Impr. 40639

Tel. 045 7650933 – info@termedigiunone.it - termedigiunone@pec.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI 2 IMPIANTI PUBBLICITARI A LED IN VIA STRA' N. 6 E VIA VERONA A CALDIERO

Allegato A) - Disciplinare Tecnico

Art. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE

Oggetto del presente avviso è la Concessione in uso, in un unico lotto, della gestione di n. 2 impianti pubblicitari monofacciali a led situati in Via Strà n. 6 ed in Via Verona, nel Comune di Caldiero, di dimensioni 1600x2400 cm..

La tipologia di modulo componibile è costituita da stripe (barre) sulle quali sono posizionati i singoli led con un passo di 25 mm. L'insieme di queste stripe-barre accostate l'una all'altra, creano una sorta di tapparella della dimensione di cm. 80 x cm. 80, in cui tra barra e barra c'è una distanza libera.

Le principali caratteristiche tecniche del modulo costituito da barre a LED dei display a tenda sono le seguenti:

- ✓ configurazione pixel 1R1G1B;
- ✓ dimensioni 800x800 mm, spessore 23 mm con un passo di 25 mm, risoluzione di 32x32 pixel, luminosità di 4.500 candele al mq;
- ✓ peso tra i 9 e i 12 kg;
- ✓ consumo massimo di 250 W (375W/mq), consumo medio 100 W (150W/mq);
- ✓ densità di 1.600 pixels/mq;
- ✓ angolo visivo in orizzontale di 120°, in verticale di 60°, migliore distanza visiva: 20-100 m;
- ✓ scala di grigi 8 bit hardware e 14 bit software, tipi di colore 4.4 bilioni;
- ✓ velocità di Refresh maggiore/uguale a 60 frame/sec. frequenza di Refresh maggiore/uguale 300 Hz.;
- ✓ vita del display è > di 100.000 ore;
- ✓ display MTBF > di 10.000 ore;
- ✓ voltaggio: AC220V ± 15% 47 ~ 64Hz;
- ✓ controllo a distanza: 100 m (cavo di rete cat. 5), > 10 km (fibra ottica);
- ✓ Temperatura di lavoro: -30 ~ 60°C.

La manutenzione deve avvenire sull'intera stripe-barra in quanto non si interviene sul singolo led, essendo questi affogati in resine speciali.

Si precisa che attualmente gli impianti non sono funzionanti.

Per l'esatto posizionamento e le caratteristiche strutturali si rimanda all'Allegato B - elaborato grafico.

L'impianto display digitale non potrà avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato in conformità al Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari del Comune di Caldiero e come previsto dall'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada.

Non è ammesso lo spostamento degli impianti pubblicitari. Viceversa, il Concedente potrà richiedere lo spostamento delle strutture per sopraggiunte esigenze legate alla mobilità urbana senza che il Concessionario possa opporsi.

I manufatti sono stati regolarmente autorizzati da Veneto Strade come da “Allegato F”.

Nel caso il Concessionario fosse interessato a modificare le dimensioni degli impianti pubblicitari risulta a proprio carico l'onere per l'ottenimento dei pareri necessari secondo il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” vigente del Comune di Caldiero.

Art. 2 – FORMA DEL CONTRATTO – DURATA

Il Contratto di concessione, esperita la gara pubblica, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata, atto soggetto a registrazione. Per addivenire alla stipula del contratto alla cui data decorre l'attività del Concessionario, questi dovrà aver già costituito i seguenti atti sostanziali all'atto in stipula:

a) garanzia definitiva (vedi art. 11)

b) contratto assicurativo (vedi art. 9)

La sottoscrizione dell'atto di concessione da parte dell'Affidatario equivale alla piena presa in possesso dei beni pubblici senza eccezioni di sorta.

Il contratto di concessione avrà durata dal **01.04.2025** al **31.03.2035**. È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

Alla scadenza dei termini di concessione il rapporto contrattuale si risolverà in automatico senza necessità di disdetta tra le parti

Art. 3 – CANONE ANNUO DI CONCESSIONE E SUA CORRESPONSIONE

L'aggiudicazione è effettuata in sede di gara al Concorrente che presenterà la miglior offerta a rialzo sul valore del canone annuo a base d'asta, al netto dell'aliquota del 22% per IVA.

L'importo a base d'asta (canone annuo) è di € **3.000,00 (Euro tremila/00)** IVA esclusa. Sarà dovuto per tutta la durata contrattuale, anche in caso di mancato utilizzo degli spazi pubblicitari poiché il corrispettivo non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che potrebbero derivare, agli allestimenti o altre ragioni non imputabili al Concedente. Il Concessionario dovrà corrispondere entro l'anno di vigenza l'intero canone annuo in adempimento del contratto, pena risoluzione dello stesso. Il canone annuo dovrà essere corrisposto entro il 15 febbraio di ogni anno, comprensivo dell'IVA al 22%.

La Ditta affidataria non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone annuo e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il mancato pagamento della rata comporterà qualunque ne sia la causa, la messa in mora del Concessionario ai sensi di legge. Il mancato pagamento del canone annuo protratto per 60 (sessanta) giorni darà facoltà al Concedente di avvalersi della cauzione definitiva per quanto dovuto e la facoltà di attivare le procedure per la risoluzione della Concessione.

Art. 4 – CURA DEL BENE PUBBLICO - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario utilizzerà il bene pubblico con diligenza e cura, mantenendo la struttura (componentistica compresa) in perfetto stato per staticità, conservazione e decoro fino a scadenza del contratto. Il Concessionario è obbligato di provvedere a qualsiasi opera di cura e mantenimento degli impianti pubblicitari. Il Concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in concessione ed in particolare dovrà provvedere:

1. alla messa in funzione degli impianti pubblicitari non più funzionanti.
2. alla sostituzione della struttura portante gli spazi pubblicitari in caso di rovina per cause accidentali o dolose, la messa in sicurezza dei luoghi, compresa l'immediata rimozione della struttura corrotta qualora intralcio alla mobilità veicolare e/o pedone e tutte le volte in cui questa possa costituire danno alla pubblica incolumità (specifiche di dettaglio all'art. 8);

3. agli interventi di lavaggio degli impianti in caso di imbrattamento, sporcizia o altro;
4. agli eventuali interventi di consolidamento di qualsiasi tipo necessari;
5. alle verifiche statiche degli impianti pubblicitari qualora vi sia pericolo di crollo o rovina, anche per cause terze sopraggiunte (incidenti stradali, eventi meteorologici, ecc.).

Art. 5 – SANZIONI

L'inadempienza del Concessionario delle obbligazioni dovute di cui agli artt. 4 e 8 comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

DESCRIZIONE	TERMINE/TEMPO DI ESECUZIONE	SANZIONE PECUNIARIA
MANCATA ESECUZIONE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA	ENTRO 48 ORE	Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo
MANCATA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO	ENTRO 7 GG	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
MANCATA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO DANNEGGIATO	ENTRO 20 GG	Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo
MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DAL CONCEDENTE	TERMINE INDICATO NELLA RICHIESTA DEL DIRETTORE	Penale aggiuntiva agli oneri su espressi, pari al valore stimato dell'intervento non eseguito, ovvero pari al costo dell'intervento di ditta terza chiamata dal concedente ad eseguire le opere non compiute dal Concessionario

La sanzione sarà comminata al Concessionario dal Direttore dell'Azienda Speciale Terme di Giunone. L'ammontare delle penalità è addebitato al Concessionario, previa contestazione scritta, contenente il termine massimo per la produzione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancato versamento a favore del Concedente della somma dovuta, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo restando l'obbligo di reintegro della stessa entro gg. 10 dalla richiesta. Qualora gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il Concedente si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune nel corso della intera durata della Concessione.

Art. 6 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Si intendono a totale carico della Ditta concessionaria qualsiasi onere connesso alla Concessione, quali quelli di cui agli artt. 4 e 8 del presente atto, oltre a quelli indicati di seguito:

- ✓ spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla stipula (registrazione compresa) della Concessione;
- ✓ le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, canone, onere o tributo, bollate o qualsiasi altro onere connesso o consequenziale alla gestione delle strutture pubblicitarie;
- ✓ le spese per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie nel caso si modificasse la dimensione;

- ✓ le spese per eventuali depositi di materiale e di smaltimento scarto di lavorazione;
- ✓ le spese per la rimessa in funzione degli impianti pubblicitari o la loro sostituzione;
- ✓ l'approntamento dei siti, dei cantieri mobili temporanei (anche i derivanti oneri per occupazioni di suolo pubblico) che dovessero realizzarsi per la manutenzione straordinaria dei beni pubblici oggetto della Concessione;
- ✓ gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni, infrastrutture, manufatti che dovessero essere implicati nella manutenzione straordinaria del bene pubblico;
- ✓ gli oneri e le spese per il mantenimento in condizioni di sicurezza;
- ✓ la riattivazione del contratto per la fornitura di energia elettrica con l'ente gestore per il funzionamento degli impianti a led;
- ✓ le spese per il consumo dell'energia elettrica;
- ✓ le riparazioni e la sostituzione delle strutture reggenti lo spazio pubblicitario in affido per danneggiamento, deperimento del bene pubblico, doloso anche da parte di terzi ignoti.

Art. 7 – APPROVAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Negli impianti pubblicitari oggetto della presente concessione è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. L'Azienda si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi a suo insindacabile giudizio; in particolare non saranno ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone. L'Azienda ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Ditta di tutte le spese relative.

L'Azienda resta ad ogni effetto estranea agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Ditta afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

L'Azienda, su richiesta, si riserva per la pubblicità istituzionale propria e del Comune di Caldiero un messaggio variabile della durata di n. 15 secondi con cadenza di 30 volte all'ora

Art. 8 – DANNEGGIAMENTI E FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE

Il Concessionario dovrà a proprio esclusivo onere e cura provvedere, tempestivamente, ad effettuare in qualunque momento tutti quegli interventi necessari al ripristino della sicurezza /funzionalità di tutti i manufatti, al decoro e conservazione sia per naturale danneggiamento, che per accidentalità, che dolosa riconosciuta (incidenti ecc..) o dolosa da ignoti (atti vandalici in genere), ivi per eventi atmosferici.

Per quanto sopra indicato il Concedente non riconoscerà al Concessionario alcunché, perché trattasi di prestazioni comprese nel Contratto "*all include*". Il Concessionario potrà rivalersi su terzi. Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Ditta con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni del Comune. Le ispezioni che l'Azienda si riserva di effettuare autonomamente non esonerano la Ditta dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze. L'inadempienza alla messa in sicurezza delle strutture e/o la mancata opera del Concessionario rispetto agli interventi di cui sopra comporterà l'applicazione di sanzioni (vedasi art. 5).

Art. 9 – RESPONSABILITÀ PER DANNI - ASSICURAZIONE

La Ditta è obbligata a vigilare sull'integrità di tutti i manufatti compresi nella concessione e a provvedere alle cautele necessarie per la loro conservazione. Il Concessionario è responsabile di eventuali danni causati a persone, impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori di

installazione dei manufatti e per tutta la durata del contratto. Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio comunale, la Ditta resta l'unica responsabile nei confronti di terzi intendendo che il Comune Concedente è sollevato in toto da qualsiasi implicazione o controversia giudiziale o stragiudiziale.

A tal proposito il Concessionario è obbligato a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione contratto assicurativo che tenga conto: della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO):

a) L'assicurazione RCT dovrà garantire la ditta affidataria per tutta l'attività da essa svolta per la gestione di bene pubblico. Il massimale della RCT non potrà essere inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro, ad euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, ad euro 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

b) Nella garanzia di RCO si dovranno comprendere, fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente", tutte le figure professionali previste dalla Legge n. 30/2003 (legge Biagi) eventualmente utilizzati dalla Ditta affidataria. Il testo da adottare dovrà comprendere "il danno biologico". Il massimale RCO non potrà essere inferiore ad euro 75.000,00 per ogni "dipendente" infortunato. I massimali di cui ai punti a) e b) potranno essere rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi, nessuna esclusa, nonché nei confronti dell'Azienda; risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda. Il Concessionario dovrà prima della stipula del contratto di Concessione, consegnare al Concedente copia del contratto di assicurazione definitivo, regolarmente quietanzato con indicata la durata dello stesso sino a 180 gg oltre il termine della concessione.

Art. 10 – SCADENZA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla scadenza del contratto di Concessione, il bene pubblico ritornerà nella piena disponibilità del Concedente. Fino alla data di ultima di scadenza tutte le responsabilità, gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, anche verso terzi, relative agli impianti rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario prima della sottoscrizione del contratto sarà tenuto a sottoscrivere una garanzia definitiva, come indicato nell'Avviso. Il Concedente, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali procederà direttamente all'incameramento della cauzione.

E' richiesta una garanzia sotto forma di polizza assicurativa o di fidejussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art 117 del D.Lgs 36/2023 pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Concedente con validità fino ad emissione del verbale di consegna dell'impianto e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di scadenza del contratto di concessione si estinguerà automaticamente ad ogni effetto. Il concessionario dovrà inviare all'Azienda la quietanza del premio polizza bancaria/assicurativa alla scadenza di ogni rata o in un'unica soluzione. La mancata costituzione della suddetta garanzia da parte del Concessionario determinerà la revoca dell'aggiudicazione, ferma restando per il Concedente ogni azione di risarcimento danni. La garanzia sarà a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua ricostituzione, a pena di

decadenza dalla Concessione. La garanzia dovrà inoltre garantire una copertura a favore del Concedente in caso di mancata corresponsione del canone dovuto dal Concessionario.

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affido trattandosi di concessione a terzi di bene pubblico non può essere trasferito ad altri, non è prevista la cessione di contratto, né di sub/affido. Il contratto non può essere ceduto né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano.

Art. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI – SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario è obbligato all'ottemperanza di tutte le norme vigenti relativamente alla assicurazione ed assistenza dei propri lavoratori nonché alla tutela dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ivi compreso i disposti del Titolo IV – Cantieri Mobili e Temporanei.

Il contratto di concessione di cui trattasi non prevede nessuna interferenza con personale dell'Azienda, né sono previsti oneri particolari ed aggiuntivi che possono costituire supposti legislativi e remunerativi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n.81/2008. I rischi a cui possono essere esposti i lavoratori in opera per la Concessione di cui trattasi sono rischi d'impresa propri del Concessionario.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La risoluzione contratto potrà avvenire ai sensi dell'art. 1418 ed art 1453 c.c. per violazione di norme imperative ovvero per difetto dell'accordo fra le parti.

Art. 15 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA art.1456 c.c.

Si conviene espressamente che il contratto si risolva nel caso che non siano adempite le seguenti obbligazioni:

- a. la mancata corresponsione di più di due rate del canone previsto;
- b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell'esecuzione del contratto;
- c. ingiustificata sospensione degli impegni assunti;
- d. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'affido;
- e. subconcessione non autorizzata;
- f. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi
- g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h. grave (dimostrata) incapacità di gestione del contratto;
- i. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dal Concedente, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della Concessione e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Azienda Speciale Terme di Giunone;
- j. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente disciplinare;
- k. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Concedente;
- l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- p. inosservanza delle norme e dei regolamenti vigenti del Codice della strada;
- q. inosservanza delle prescrizioni, ordinanze per la viabilità pubblica.

I casi elencati saranno contestati al Concessionario per iscritto dal Concedente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione, il Concedente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere al Concessionario il rimborso di eventuali

spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 16 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra l'Azienda Speciale Terme di Giunone e il Concessionario sono deferite al foro di Verona.